

Risarcimento danni da inadempimento contrattuale – Cass. n. 1627/2022

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Obbligazioni in genere - debito di valore o di valuta - Risarcimento danni da inadempimento contrattuale - Debito di valore - Rivalutazione monetaria ed interessi compensativi - Cumulo - Ammissibilità - Interessi compensativi - Liquidazione - Modalità.

L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1627 del 19/01/2022 (Rv. 663638 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226

Corte

Cassazione

1627

2022